

(N. 1915)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla XI Commissione permanente (Agricoltura e foreste)
della Camera dei deputati nella seduta del 18 maggio 1982 (V. Stam-
pato n. 2895)*

d'iniziativa dei deputati **MENEGHETTI, MANFREDI** *Manfredo*, **LA-
BRIOLA, SPAGNOLI, REGGIANI, STERPA, MILANI, GITTI, TORRI,
SERRI, DAL CASTELLO, PELLIZZARI, ALBERINI, MARABINI, BRUNI,
CONTU, ZAMBON, FERRARI** *Marte*, **ALIVERTI, BALESTRACCI, BE-
LUSSI, GAITI, PRANDINI, CAPPELLI, KESSLER, BAMBI, DAL MASO,
ZOSO, QUARENGHI, LUSSIGNOLI, FONTANA** *Elio*, **ABBATE, MA-
ROLI, TASSONE, FELICI, MORA, ROSSI, POSTAL, DULBECCO, BI-
NELLI, GOTTARDO, ORSINI** *Gianfranco*, **BORRI** e **MAZZARRINO**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 maggio 1982*

Norme per il recepimento delle direttive comunitarie
in materia di attività venatoria

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

La direttiva n. 409 del 2 aprile 1979 del Consiglio delle Comunità europee concernente la conservazione degli uccelli selvatici, per i principi non contenuti nella legislazione nazionale, è recepita con la presente legge.

Art. 2.

Il Governo deve svolgere funzioni di indirizzo e coordinamento degli interventi che le regioni a statuto ordinario attueranno per la tutela, il mantenimento ed il ripristino dei biotopi e degli *habitat* così come previsto dall'articolo 3 della direttiva CEE di cui al precedente articolo. I piani di intervento regionale di cui all'articolo 6 della legge n. 968 del 27 dicembre 1977, in applicazione dell'articolo 4 della medesima direttiva CEE, possono stabilire, nella salvaguardia della produzione agricola, anche i divieti e gli interventi atti a prevenire, nell'ambito delle leggi nn. 615 del 13 luglio 1966 e 319 del 10 maggio 1976 e successive modificazioni, ogni forma di inquinamento, nonché, sentito il comitato tecnico nazionale, previo parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, la distribuzione sul territorio di sostanze a qualsiasi titolo letali per le specie di animali indicate negli allegati della direttiva.

Art. 3.

In applicazione dei disposti della direttiva CEE di cui all'articolo 1 della presente legge, per la tutela delle coltivazioni agricole e al variare della consistenza delle popolazioni componenti la fauna selvatica, le regioni a statuto ordinario, sentito il parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, possono introdurre modifiche al-

l'elenco delle specie cacciabili di cui all'articolo 11 della legge n. 968 del 27 dicembre 1977, al fine di garantire l'integrità e la sopravvivenza di ogni specie.

Le regioni a statuto ordinario, avvalendosi della facoltà di cui al precedente comma, ai sensi degli articoli 2, 7 e 9 della direttiva citata, possono ammettere all'esercizio venatorio specie e forme di caccia profondamente radicate nella tradizione popolare, nel rispetto dei principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione equilibrata delle specie di uccelli non minacciate, nè rare, nè in diminuzione, con particolare riguardo a quelle migratrici. Tali caccie, da definirsi secondo criteri di riconoscibile specializzazione, potranno essere consentite in periodi e giornate proprie alle consuetudini venatorie, ferme restando le date e i tempi previsti dalla direttiva CEE n. 409 del 1979 e dai trattati internazionali sottoscritti dalla Repubblica italiana.

Ai fini di un armonico e programmato prelievo faunistico, nonchè di una meglio garantita salvaguardia delle coltivazioni agricole, le regioni a statuto ordinario, ove intendano avvalersi delle facoltà di cui ai precedenti commi, nell'ambito delle date di apertura e di chiusura previste dall'articolo 11 della legge n. 968 del 27 dicembre 1977, potranno introdurre modifiche al calendario venatorio anche per le altre specie di caccia.